

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 settembre 2012

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 4/2003	Aiuto alla WAM s.p.a.	24/03/2010
CR 6/2004 e CR 5/2005	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante ESONERO ACCISA	
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, CEmentir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C39/2007)	23/03/2011
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/09/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	13/2/2008

Si precisa che, in ordine al caso concernente gli Aiuti di Stato alla Nuova Mineraria Silius_(CR 16/2006), la Commissione ha ufficialmente dichiarato, il 13/2/2008, la volontà di deferire il relativo procedimento alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi, tuttavia, nessun "ricorso" formale risulta iscritto nel Registro Generale del supremo giudice dell'Unione europea, per cui la predetta esternazione pubblica non ha avuto alcun seguito.

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 settembre 2012, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 12 casi di aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 settembre 2012

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Sentenza del 6/10/2011 C-302/09
CR 80/2001	EURALLUMINA	Decisione di ricorso del 28/10/2011 C-547/11
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	Sentenza del 14/07/2011 C-303/09
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Ricorso del 18/05/2010 C-243/10
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Sentenza del 5/05/2011 C-305/2009
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione di ricorso del 23/03/2011
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza del 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso del 20/12/2011
SA 31614	Sardinia Ferries – settore della navigazione in Sardegna	Decisione di ricorso del 19/10/2011
Sa20168	Auti di Stato a favore di Portovesme S.R.L, ila s.P.a, Euroallumina S. p. A, Syndial (C 38/B/2004 – C 13/2006)	Decisione di ricorso 08/02/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	Sentenza ex 260 TFUE del 17/11/2011 C-496/09
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza dell' 1/06/2006 C-207/05

Negli ultimi 2 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Attualmente, peraltro, la Commissione ha deciso, senza ancora esternare tale volontà in un ricorso formale, di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, per ottenere una seconda sentenza a carico dell'Italia e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004;
 - quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0083	Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2012/0371 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/73/UE, recante modifica della Direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE, non è stata ancora attuata nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali entro la data del 1° luglio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quest’ultima, non essendole pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2010/73/UE mediante il Decreto Legislativo dell’11 ottobre 2012, n. 184.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2012/0083 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/78/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 24 novembre 2010, non è stata ancora recepita in Italia. Ai sensi dell’art. 13 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 31 dicembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni contenute nei seguenti articoli della medesima: all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 2, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all’articolo 2, paragrafo 11, lettera b), all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all’articolo 5, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE), all’5, paragrafo 10, all’5, paragrafo 11, lettere a) e b), all’5, paragrafo 12, all’articolo 6, paragrafo 1 (in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all’6, paragrafo 3, all’6, paragrafo 5, lettera a), all’6, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all’articolo 6, paragrafo 17, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafi 18 e 19 (in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 21, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafo 23, lettera b), all’articolo 6, paragrafi 24, 25 e 27, all’articolo 7, paragrafo 12, lettera a), all’articolo 7, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 9, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all’articolo 9, paragrafo 33, lettere a) e b), all’articolo 9, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all’articolo 9, paragrafi 34 e 35, all’articolo 9, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all’articolo 9, paragrafo 37, lettera b), all’articolo 9, paragrafi 38 e 39, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all’articolo 11, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 8, della Direttiva 2009/65/CE, e all’articolo 11, paragrafi 33, 34 e 36. Dei predetti provvedimenti attuativi deve essere data immediata comunicazione alla Commissione. Quest’ultima, dal momento che a tutt’oggi non risulta la comunicazione in questione, ritiene che i provvedimenti in oggetto non siano stati emessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/78/UE mediante il Decreto Legislativo 30 luglio 2012, n. 130.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l’art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l’art. 22 della Direttiva in questione aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni contenute nella stessa, fra cui quelle di cui all’articolo 17 sopra menzionato - che l’attuazione delle medesime, nell’ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l’Italia ha ommesso di dare attuazione all’art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010 e che, pertanto, ha trascurato di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell’ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Quindi, da tale data, si sarebbero dovute adottare le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all’accoglimento nell’ordinamento italiano delle norme contenute nell’art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l’onere a copertura di rischi biometrici o quello di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L’importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno precisato di aver già provveduto a recepire, in parte, i paragrafi 1 e 2 dell’art. 17 della Dir. 2003/41/CE, sopra menzionati, mediante l’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 252/2005. Ad attuazione del comma 2 dello stesso art. 7 bis, che affida ad un Regolamento apposito del MEF la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati da assegnare in ulteriore dotazione agli enti pensionistici, è stato all’uopo emanato il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2012 n. 259, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/2/2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2136	Mancata ratifica del protocollo del 2004 che emenda la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2012/2136 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata ratifica del protocollo del 2004 che emenda la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione europea rileva come l'Italia rientri fra i Paesi membri della UE che ancora non hanno completato le procedure di ratifica del Protocollo del 2004, che reca modifica della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960. Tale Convenzione disciplina, in rapporto ai danni causati da incidenti nucleari, la conseguente responsabilità civile (risarcitoria del danno stesso) Il protocollo del 2004 modifica detta Convenzione, nel senso di rafforzare ulteriormente la responsabilità in questione. Con Decisione in data 8 marzo 2004, n. 294, il Consiglio della CE (ora UE) aveva autorizzato gli Stati membri della stessa Comunità europea, i quali avevano partecipato alla stipula della precedente Convenzione di Parigi, a ratificare il Protocollo di modifica o ad aderirvi. In particolare, l'art. 2 della Decisione suddetta aveva prescritto che gli Stati dovessero ultimare le procedure, necessarie al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, “se possibile” anteriormente al 31 dicembre 2006. Ai fini del perfezionamento di tali procedure, è normalmente prevista l'adozione di una legge apposita di ratifica o di adesione, emanata dai rispettivi Parlamenti nazionali. Pertanto, lo stesso art. 2 stabiliva l'obbligo, per gli Stati membri, di tenere contatti con la Commissione europea, allo scopo di rendere edotta quest'ultima della data, in cui si prevedeva che l'iter procedurale parlamentare nazionale sarebbe giunto a perfezionamento. Ancora alla data del 27/9/2012, in cui veniva formulata la messa in mora relativa alla presente procedura, la Commissione doveva constatare che il Protocollo di cui si tratta non era ancora entrato in vigore. Infatti, nonostante molti Stati dell'OCSE e della UE avessero ultimato le procedure legislative adeguate e fossero pronti a depositare i loro strumenti di ratifica o di adesione, altri Stati non erano ancora in condizione di effettuare il deposito medesimo. Pertanto, dal momento che la Decisione 2004/294/CE, sopra menzionata, prescrive l'obbligo di ratifica simultanea (cioè di deposito simultaneo degli strumenti di ratifica), ne conseguiva che, in difetto della ratifica di alcuni, il Protocollo risultava ancora privo di effetti. La Commissione precisava, fra l'altro, che l'obbligo di ratifica simultanea è stato previsto per garantire che la normativa, di cui al Protocollo medesimo, entrasse in vigore contemporaneamente in tutti gli Stati UE, così da garantire l'uniformità di disciplina in tutta l'area unionale. L'Italia ha fatto presente che la Decisione del Consiglio, di cui sopra, fa riferimento alla data del 31 dicembre 2006 non come un termine assolutamente tassativo, ma semplicemente raccomandabile. Di rimando, la Commissione ha sottolineato che l'indugio della Repubblica italiana, rispetto all'espletamento della procedure parlamentari di perfezionamento della legge di ratifica, è stato talmente prolungato (circa 6 anni rispetto alla data suddetta), da giustificare un richiamo, nei confronti del medesimo Stato UE, ad una solerte attivazione.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2011/2150 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di tale disposizione, agli Stati membri della UE è fatto obbligo di adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle “Direttive di negoziato” nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di “partenariato” e di “cooperazione” (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette “Direttive di negoziato”. Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su “migrazione e mobilità”, la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di “passaporto diplomatico”, rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di “visto”. L'inserimento di tale clausola nell'ambito dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (che a tutt'oggi non è stato ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici - ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di “riammissione”. Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obbiettivo in tal modo perseguito dalla UE con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di “visto”. Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di “riammissione”. Infatti, per quanto attiene al concludendo Accordo APC, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della “riammissione” dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo ai diplomatici cinesi l'“esenzione” dal visto nell'area UE rappresentata dal territorio italiano, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della “riassunzione” - rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltra l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipolino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA